



PARERE MOTIVATO

n.106 in data 13 Luglio 2017

**OGGETTO: COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 13 luglio 2017 come da nota di convocazione in data 11 luglio 2017 prot. n. 285136;

Il Comune di Grumolo delle Abbadesse con nota n.6293 del 3.08.16 assunta al prot. reg. al n.302546 del 4.08.16 ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.11 del 21.07.16 di adozione del PAT;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Avviso di deposito;
- Relazione di progetto;
- Relazione sintetica di progetto;
- Rapporto Ambientale;
- Norme tecniche;
- Valutazione dell'opzione zero;
- Schede di descrizione dello stato dei luoghi;
- Sintesi non tecnica;
- Studio di incidenza ambientale;
- Carta della coerenza del sistema ambientale;
- Carta della coerenza sistema insediativo e relazionale;
- Carta della coerenza con la pianificazione dei comuni limitrofi;
- Carta della coerenza tra le azioni strategiche e le fragilità;
- Carta delle strategie;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta della trasformabilità.

Successivamente con nota n.7128 del 5.09.16 assunta al prot. reg. al n.333596 del 6.09.16 il comune inviava lo studio di incidenza.

A seguito della richiesta di integrazioni n.309074 del 10.08.16 il comune con nota n.7136 del 5.09.16, assunta al prot. reg. al n.333595 del 6.09.16, inviava:

- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che PAT e Sintesi non Tecnica sono stati pubblicati all'albo pretorio provinciale, comunale, sul BURV n.75 del 5.08.16 e nel sito internet comunale;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione di avvenuta pubblicazione ne "Il Giornale di Vicenza" e "Corriere del Veneto" del 5.08.16;
- Dossier sulla partecipazione.

Successivamente con nota n.1258 del 16.02.17 assunta al prot. reg. al n.67223 del 17.02.17 ha inviato la seguente documentazione:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento nella quale si evidenzia che le osservazioni pervenute sono state 16 delle quali 5 riferibili al Rapporto Ambientale, tutte controdedotte dal valutatore;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse. Dei pareri pervenuti a codesto Comune dovrà essere trasmessa copia a questa Sezione, ovvero dichiarazione del Responsabile del procedimento che ad oggi non sono pervenuti pareri da parte di tali autorità.

Con nota n.29823 del 21.04.17 assunta al prot. reg. al n.159310 del 21.04.17 la provincia di Vicenza inviava:

- Parere del 13.04.17 prot. n.27889 del Comitato Tecnico Intersettoriale;
- Valutazione tecnica provinciale.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Con nota n. prot. 4738 del 19.06.17, assunta al prot. reg. al n.1239669 del 19.06.17 il comune trasmetteva integrazione volontaria a maggior chiarimento a seguito dell'incontro del 13.06.17. precisamente:

- a) *"Dichiarazione relativa alla consultazione e richiesta di pareri post-adozione"* con relativo prospetto di sintesi pareri, in atti.
- b) Indicazione procedure SUAP in tav. 4 , precisando che *"il contenuto dell'art. 48 relativo all'individuazione in tavola 4 degli interventi di variante con procedura SUAP è stato concordato con la Provincia di Vicenza a seguito dell'adeguamento al parere preliminare alla sottoscrizione degli elaborati. In tavola 4 sono rappresentati 3 SUAP."*
- c) *Correzione rappresentazione dell'urbanizzazione consolidata in zona Vancimuglio. Precisando che "... la rappresentazione del retino corrispondente all'urbanizzazione consolidata residenziale per mero errore materiale di codifica della zona. L'area infatti è classificata da PRG vigente come zona D e ricade all'interno dell'area produttiva ampliabile del PTCP....."*
- d) *Valutazione di compatibilità idraulica. "...si evidenzia che sono stati recepiti i pareri necessari da Consorzio di Bonifica e Genio. Le norme di piano (art. 44 delle NT) sono state integrate in sede di adozione con :*
 - *parere Consorzi di Bonifica Brenta n. 18446 del 16.12.2015;*
 - *parere Regione Veneto sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza – Ufficio opere idrauliche prot. n. 526549 del 28.12.2015."*
- e) *Osservazioni*
"... si provvede a rinviare lo schema relativo alle osservazioni di carattere ambientale, in sostituzione di quanto inviato in data 16.02.2017 con nota prot. 1258 riportando, a maggior chiarimenti, il numero progressivo allineato a quello della "Relazione di deduzione alle osservazioni n. 14 (prot. 7885 del 4.10.16)."

PRESO ATTO dei pareri dei Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PAT, in atti.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 187/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI)

Pratica 3351

Codice SITI NATURA 2000: IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. for. Federico Carollo, dal dott. for. Marco Grendele e dal dott. for. Carlo Klaudatos per conto del Comune di Grumolo delle Abbadesse, acquisito al prot. reg. con nota n. 333596 del 06/09/2016;

CONSIDERATO che sono mancanti le firme relative a due dei tre dichiaranti;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Grumolo delle Abbadesse;
- PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli articoli 15, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;
- CONSIDERATO che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 delle Norme Tecniche del Piano in argomento non sono stati esaminati;
- CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;
- CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;
- CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A11 - Attività agricole non elencate in precedenza", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento non interessa il sito IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
- PRESO ATTO e RICONTRATO che nello studio non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;
- RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) non debbano essere coinvolte superfici riferibili a tali habitat, così come individuate dalle DD.G.R di riferimento;
- PRESO ATTO che nello studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Alcedo atthis*, *Barbus plebejus*, *Bombina variegata*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Cerambyx cerdo*, *Circus aeruginosus*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Egretta garzetta*, *Emys orbicularis*, *Ixobrychus minutus*, *Lampetra zanandreae*, *Lanius collurio*, *Lycaena dispar*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis myotis*, *Pernis apivorus*, *Protochondrostoma genei*, *Rana latastei*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rutilus pigus*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Telestes*



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

souffia;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Anacamptis pyramidalis*, *Himantoglossum adriaticum*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis myotis*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, se non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza

